

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

**UniCredit S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 00348170101, capitale sociale € 21.453.835.025,48, interamente versato, Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del Responsabile Client Strategies, Sig.ra Annalisa Areni, munita dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito “**UniCredit**” o “**Banca**”)

**UniCredit REServices S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Livio Cambi, 5, codice fiscale e partita IVA n. 08583660967, in persona del CEO, Sig. Fabio Mucci (di seguito, per brevità, “**UCRES**”)

### E

**ANCE**, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con sede legale in Roma, Via Guattani 16, codice fiscale e partita IVA n. 80022490587, in persona del Presidente, Sig.ra Federica Brancaccio, munita dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito “**Partner**”)

(di seguito, la Banca, UCRES e il Partner, singolarmente, anche “**Parte**” e, congiuntamente, anche “**Parti**”)

### Premesso che

- **UniCredit** ha una presenza rilevante sul Territorio nazionale al servizio delle PMI e intende affiancare le aziende sul territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e sostenendole nel loro percorso di crescita anche mediante interventi creditizi, ponendole al centro della propria strategia di Gruppo.  
UniCredit si avvale, nella sua operatività, di una rete territoriale alle quale delega poteri in materia di credito e prezzo e, sulla base delle peculiarità del territorio cerca, ne valorizza i punti di forza e identifica le potenziali aree di miglioramento.
- **UniCredit RE Services** è la società di intermediazione immobiliare del Gruppo UniCredit con una presenza capillare sul territorio, che si realizza grazie alla partnership con consulenti locali accuratamente selezionati. UniCredit RE Services presidia tutti gli ambiti del Real Estate offrendo servizi innovativi diversificati in base alle diverse esigenze dei Clienti. UniCredit RE Services offre ai Clienti sviluppatori immobiliari servizi, professionalità specializzate e strumenti evoluti, anche avvalendosi di società partner leader nel settore.
- **ANCE** è l'Associazione imprenditoriale che rappresenta le imprese italiane di qualunque dimensione che operano nel campo delle costruzioni, con il ruolo di portavoce dei valori dei costruttori.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e  
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3  
Torre A  
20154 Milano

Capitale Sociale 21.453.835.025,48€ interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1 n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.



Obiettivo dell'**ANCE** è contribuire alla crescita economica del settore, all'occupazione ed allo sviluppo di un sistema avanzato che consenta al Paese di far fronte alle sempre più impegnative sfide del mercato globale.

Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da Associazioni Territoriali e Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.

Le Parti, quindi, nell'ambito delle rispettive attività e competenze, con il presente protocollo d'intesa (di seguito "**Protocollo**") intendono collaborare per la realizzazione di un'azione congiunta finalizzata a sviluppare possibili iniziative e progetti su taluni ambiti di interesse.

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

**Art. 2 - Oggetto**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti intendono collaborare - ciascuna per i propri ambiti di competenza - su taluni ambiti di interesse (di seguito "**Ambiti di interesse**") per sviluppare possibili iniziative e progetti volti a:

- sostenere la riqualificazione energetica e la transizione ecologica del patrimonio immobiliare e la sostenibilità dell'abitare
- rinnovare il patrimonio edilizio esistente per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico
- incoraggiare l'uso di materiali e attrezzature edili più sostenibili e innovativi
- costruire più abitazioni accessibili
- rilanciare il comparto edile
- promuovere investimenti in sicurezza sul lavoro

senza tuttavia assumere reciprocamente alcun impegno circa la concreta realizzazione degli stessi.

UniCredit metterà a disposizione un approccio personalizzato, capace di cogliere le peculiarità dei diversi gradi di consapevolezza delle aziende rispetto ai tre fattori centrali della sostenibilità (Environmental, Social and Governance). Gli associati ANCE potranno accedere ad un'ampia offerta di soluzioni, per esempio, destinate a:

- supportare investimenti con positivo impatto ambientale
- accedere ad offerte dedicate di impact financing e social housing in caso di progetti che generano impatto sociale, misurabile e addizionale
- sostenere e stimolare il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità attraverso servizi aggiuntivi o partnership dedicate



- avere accesso a programmi informativi e formativi utili ad affrontare una transizione equa, verso la neutralità carbonica per un impatto positivo sul clima, perseguendo obiettivi di crescita e sviluppo sostenibili.

Le Parti hanno individuato, di comune accordo, gli Ambiti di interesse su cui intendono collaborare, specificamente indicati nell'Allegato 1 al presente Protocollo.

Per la realizzazione della collaborazione, saranno congiuntamente definiti dalle Parti:

- obiettivi e modalità di realizzazione
- dettaglio delle attività
- tempi e modalità di realizzazione
- eventuale coinvolgimento e ruolo di altri soggetti, terzi rispetto al presente Protocollo.

Le Parti, al fine di valorizzare le rispettive competenze e promuovere sinergie volte a definire e valutare potenziali iniziative negli ambiti di interesse concordati, stabiliscono di costituire un tavolo permanente composto da n. 3 rappresentanti per ciascuna delle Parti, con l'obiettivo di identificare e sviluppare proposte e attività nell'ottica di valorizzare l'attuazione del Protocollo anche mediante il monitoraggio periodico dei risultati conseguiti.

Le modalità istitutive e di funzionamento oltre che la periodicità delle riunioni del tavolo permanente saranno determinate congiuntamente tra i predetti rappresentanti.

Il Partner riconosce e prende atto che UniCredit e UCRES non assumono alcun obbligo o impegno a contrarre né ad erogare i propri prodotti e servizi al Partner o a terzi.

Resta inteso che la Banca e UCRES, nell'ambito della propria attività, effettueranno ogni valutazione in completa autonomia, secondo il proprio discrezionale giudizio, nel rispetto della normativa – anche interna – vigente. Resta inoltre esclusa qualsiasi attività di promozione e/o collocamento da parte della Banca dei servizi di UCRES e viceversa.

Ferma restando la volontà e l'impegno delle Parti a porre in essere ogni ragionevole sforzo per favorire la migliore riuscita del presente Protocollo, la sottoscrizione dello stesso non comporta, né per UniCredit né per il Partner, alcun impegno vincolante o di risultato in relazione ai progetti e alle iniziative oggetto di discussione tra le Parti in forza del presente Protocollo.

Resta esclusa da parte del Partner la distribuzione di materiale pubblicitario e di informativa precontrattuale di prodotti e/o servizi bancari.

### **Art. 3 - Compensi**

Le Parti si danno atto che, in relazione al presente Protocollo, nessun compenso o rimborso spese sarà reciprocamente dovuto tra le Parti stesse, rispondendo le attività oggetto del Protocollo agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.



#### **Art. 4 - Rapporto tra le Parti**

Le Parti svolgeranno le attività di cui al presente Protocollo nel più rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima diligenza professionale, trasparenza e buona fede, evitando di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare l'immagine dell'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna, durante il periodo di validità del presente Protocollo, ad informare preventivamente l'altra Parte di qualsiasi evento o circostanza che possa creare pregiudizio alla collaborazione di cui al presente Protocollo e/o all'immagine propria e/o dell'altra Parte.

Resta espressamente inteso che le Parti non sono legate da alcun rapporto di dipendenza, rappresentanza, mandato, commissione, agenzia, né da un rapporto societario o altra forma di stabile organizzazione o associazione. Le Parti, infatti, nell'esecuzione del presente Protocollo, agiscono e agiranno in qualità di imprenditori indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto. Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare, con proprie dichiarazioni e/o atti, l'altra né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte. In particolare, il Partner non avrà, in alcun caso, il potere di stipulare contratti, né direttamente né indirettamente, in nome e/o per conto della Banca, né di impegnare in qualsiasi modo la Banca nei confronti di terzi, non essendo munito di alcun potere di rappresentanza.

Entrambe le Parti sono e saranno libere di sottoscrivere accordi analoghi, in tutto o in parte, al presente Protocollo, senza alcun obbligo di esclusiva a carico e/o a favore di una delle Parti.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria pertinenza nel rigoroso rispetto della normativa applicabile e del presente Protocollo e a tenere indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili all'altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.

#### **Art. 6 - Durata e recesso**

Il presente Protocollo ha validità ed efficacia dalla data del relativo perfezionamento fino alla data del 15 ottobre 2026; non sono ammessi rinnovi o proroghe taciti.

Ciascuna Parte la facoltà di recedere, in ogni momento, dal Protocollo mediante raccomandata a/r o PEC (Posta Elettronica Certificata) da inoltrare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso esercitato nel rispetto di quanto previsto al capoverso che precede, è escluso, a carico della Parte recedente, qualsiasi onere, indennizzo, rimborso o risarcimento a favore dell'altra Parte.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, le Parti si scambino dati e informazioni di natura riservata (sia per iscritto che verbalmente), registrati su qualsiasi tipo di supporto (di seguito "**Informazioni**"), le stesse si impegnano a:



- mantenere le Informazioni strettamente confidenziali, a non comunicarle né divulgarle, in tutto o in parte, in qualsiasi modo a terzi, senza il consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione dei rispettivi esponenti, dipendenti, collaboratori, consulenti (di seguito "Soggetti Autorizzati"), ai quali le Informazioni devono essere comunicate ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo;
- informare i rispettivi Soggetti Autorizzati della natura confidenziale delle Informazioni e della necessità che gli stessi trattino tali Informazioni come strettamente riservate. Ogni Parte si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a fare in modo che i propri Soggetti Autorizzati si conformino alla presente clausola di riservatezza;
- non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, per scopi non connessi allo svolgimento del presente Protocollo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicheranno a qualsiasi Informazione:

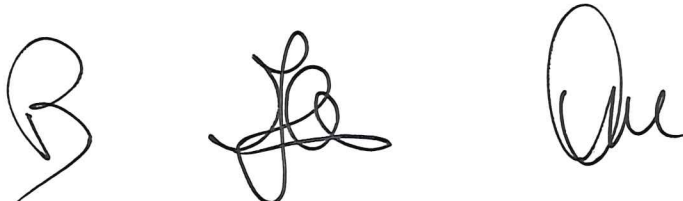
- (i) che sia o diventi di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Protocollo;
- (ii) che fosse già in possesso di una delle Parti - non in via riservata - prima della relativa comunicazione in virtù del Protocollo;
- (iii) la cui divulgazione sia prevista dalla legge, da regolamenti o sia richiesta da provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove possibile, dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporsi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo.

#### **Art. 8 - Comunicazioni - Referenti**

Qualsiasi comunicazione ai sensi del Protocollo, salvo che sia altrimenti previsto da particolari clausole del medesimo, dovrà essere effettuata per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita - se inviata mediante raccomandata a/r - alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta o - se inviata mediante PEC - alla data della ricevuta di trasmissione, a condizione che sia trasmessa ai recapiti indicati nel presente articolo, oppure ai diversi recapiti che ciascuna Parte potrà comunicare per iscritto, nelle forme di cui al presente articolo, all'altra - restando inteso che eventuali variazioni acquisteranno efficacia il quinto giorno lavorativo successivo alla relativa comunicazione:

- UniCredit:  
Barbara Lampariello  
Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154, Milano  
e-mail: [barbara.lampariello@unicredit.eu](mailto:barbara.lampariello@unicredit.eu)
- UCRES:  
Domenico Ciacera  
Via Nizza 150, 10126, Torino  
e-mail: [domenico.ciacera@unicreditreservices.it](mailto:domenico.ciacera@unicreditreservices.it)



- ANCE:  
Flavio Monosilio  
Via G. A. Guattani 16/18, 00161, Roma  
monosiliof@ance.it

Al fine di facilitare la gestione dei rapporti contrattuali tra le Parti, ciascuna di esse designa qui di seguito un proprio rappresentante (di seguito **"Referente"**) autorizzato a:

- concordare eventuali modifiche al Protocollo;
- agire come principale contatto con il Referente dell'altra Parte;
- sovrintendere allo svolgimento della collaborazione e all'esecuzione Protocollo;
- dare attuazione al presente Protocollo attraverso la stesura di accordi operativi comprendenti ulteriori specifiche e tempistiche di maggior dettaglio.

I Referenti rispettivamente designati dalle Parti sono:

- UniCredit:  
Barbara Lampariello  
Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154, Milano  
e-mail: [barbara.lampariello@unicredit.eu](mailto:barbara.lampariello@unicredit.eu)
- UCRES:  
Domenico Ciacera  
Via Nizza 150, 10126, Torino  
e-mail: [domenico.ciacera@unicreditreservices.it](mailto:domenico.ciacera@unicreditreservices.it)
- ANCE:  
Flavio Monosilio  
Via G. A. Guattani 16/18, 00161, Roma  
monosiliof@ance.it

Tutte le relazioni e comunicazioni tra le Parti, salvo che sia diversamente previsto nell'ambito del Protocollo, dovranno avvenire per il tramite dei Referenti. Ciascuna Parte può sostituire in ogni momento i propri Referenti dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC.

#### **Art. 9 - Trattamento Dati Personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dell'eventuale trattamento di dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR").

Ciascuna delle Parti, in relazione all'utilizzo dei predetti dati, assumerà la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.



**Art. 10 - Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008)**

Nelle attività oggetto del Protocollo sono inesistenti le interferenze delle lavorazioni e non si applicano quindi le previsioni dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo; pertanto, in assenza di misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da esse, i costi della sicurezza ex comma 5 art. 26 del D.lgs. 81/2008 sono pari a zero.

**Art. 11 - Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

UniCredit dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico, pubblicato sul sito [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu). Il Partner dichiara di aver preso visione del predetto Codice Etico e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente Protocollo, al rispetto dei principi ivi contenuti per quanto a loro riferibili.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l'altra avrà la facoltà di risolvere il Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ferma restando la responsabilità della Parte inadempiente per ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, nonché l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia pretesa e/o azione di terzi derivanti dal medesimo inadempimento.

Il Partner si impegna sin d'ora ad assicurare il rispetto dei suddetti obblighi anche da parte di eventuali fornitori e subappaltatori e, in caso di adozione da parte di questi ultimi di comportamenti contrari al Codice Etico di UniCredit e/o riconducibili a quelli sopraindicati, a risolvere i contratti con i medesimi, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Art. 12 - Clausola Anticorruzione**

- a) Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Protocollo- agisca per loro conto (di seguito "**Soggetti Rilevanti**") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti conducono o condurranno affari.
- b) Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per tutta la durata del presente Protocollo.
- c) Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state condanne per le suddette materie nei confronti dei suoi Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi al presente Protocollo.
- d) Ciascuna Parte si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto



- e) Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Protocollo o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.
- f) Le Parti garantiscono che, qualora una Parte intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal Protocollo, questa Parte esigerà che il subappaltatore diretto sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente. Salvo diversamente previsto dal Protocollo, ciascuna parte può ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal Protocollo solo previa approvazione scritta dell'altra Parte.
- g) In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Protocollo con effetto immediato ex art. 1456 Codice Civile.
- h) La Parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra Parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempimento.

#### **Art. 13 - Global Policy “Segnalazione Comportamenti illegittimi” (c.d. Whistleblowing)**

Il Partner conferma di essere a conoscenza della Policy “Segnalazione comportamenti illegittimi” - emanata da UniCredit Spa - messa a disposizione mediante accesso al [sito istituzionale](#) e della possibilità di segnalare qualsiasi “comportamento illegittimo” di cui abbia notizia o abbia il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all'interno del Gruppo UniCredit in relazione alle attività dedotte nel presente contratto con le modalità ivi indicate e di seguito riepilogate:

- 1. accesso ad una piattaforma crittografata (sistema SpeakUp) che consente anche la segnalazione anonima, tramite un sito web o una app dedicata o una linea telefonica
- 2. in forma cartacea, specificando “segnalazione Whistleblowing” all'indirizzo:  
*UniCredit Spa*  
*Livio Lazzarino*  
*Conduct & Market Integrity Product Advisory Compliance*  
*Piazza Gae Aulenti 3 – Torre A - 20154 Milano*
- 3. meeting di persona o telefonata con il “Team Whistleblowing” che gestisce la procedura (Tel: +39 348 1481214)

#### **Art. 14 - Conflitto di interessi**

Le Parti dichiarano e garantiscono di aver predisposto apposite policy e/o procedure finalizzate a identificare, valutare, prevenire, gestire e mitigare potenziali conflitti di interesse nell'esecuzione del Protocollo. Le Parti dichiarano e garantiscono che, avendo applicato le suddette policy e/o procedure, ad oggi, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel Protocollo, ad oggi non si trovano in una situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare la corretta e regolare esecuzione nel Protocollo. Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l'altra Parte in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di



interesse e a gestire tali conflitti di interesse ai sensi delle Leggi Applicabili, nonché conformemente alle suddette policy e/o procedure, in ogni caso, con il fine – perseguito in via prioritaria – di eliminare o quantomeno attenuare tali conflitti di interesse. Salvo quanto sopra stabilito, le Parti concordano sull'importanza di comunicare tempestivamente l'insorgere di qualsiasi tipo di conflitto d'interessi.

#### **Art. 15 - Oneri**

Il presente Protocollo non è soggetto all'obbligo di registrazione, se non in caso d'uso, a norma dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Tutti gli eventuali oneri fiscali e spese inerenti e derivanti dall'attuazione del presente Protocollo sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

#### **Art. 16 - Marchi – Attività di comunicazione - Utilizzo di materiale pubblicitario**

Le Parti si impegnano a svolgere le eventuali attività di comunicazione inerenti il presente Protocollo previo accordo scritto tra le stesse e nel più rigoroso rispetto della normativa, tempo per tempo, vigente.

Le Parti si danno atto che sono e resteranno proprietarie dei rispettivi segni distintivi e che ogni utilizzo di qualsiasi segno distintivo di una Parte ad opera dell'altra deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla Parte proprietaria e deve essere limitato alle attività di comunicazione inerenti l'esecuzione del presente Protocollo, fermo restando che tale autorizzazione non comporta in alcun modo cessione dei diritti su tali segni distintivi e/o rinuncia ad essi.

Ciascuna delle Parti si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, anche per conto dei propri Soggetti Autorizzati, a non compiere atti che possano ledere o danneggiare l'immagine dei segni distintivi dell'altra Parte o che possano comunque influire negativamente sul valore dei segni distintivi stessi, a non alterarli o modificarli in alcun modo.

Alla scadenza del presente Protocollo e in ogni altro caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun segno distintivo dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo. Tale obbligo si intende esteso, a titolo meramente esemplificativo, ai documenti commerciali e ai materiali pubblicitari, a prescindere dal supporto utilizzato e dai mezzi impiegati.

#### **Art. 17 - Legge applicabile - Risoluzione amichevole delle controversie - Foro esclusivo**

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che trovino causa nel presente Protocollo, comprese quelle relative alla sua interpretazione o esecuzione, dovranno essere risolte, in prima istanza, in via amichevole.

In via residuale, per le eventuali controversie che non fosse stato possibile comporre secondo procedimento amichevole, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

#### **Art. 18 - Invalidità e modifica del Protocollo**

Nel caso in cui una o più delle disposizioni del presente Protocollo dovesse risultare nulla o invalida, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del Protocollo, che continueranno ad avere piena validità



ed efficacia. In tale eventualità, le Parti sostituiranno le previsioni nulle o invalide con altre pattuizioni conformi alla legge, volte a preservare la volontà delle Parti.

Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

#### **Art. 19 - Cessione del Protocollo**

Il Protocollo, così come i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo, non possono essere ceduti, o comunque trasferiti, in tutto o in parte, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Fermo quanto precede, la Banca ha comunque la facoltà di cedere o comunque trasferire il presente Protocollo e/o, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi da questo derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la cessione o il trasferimento siano connessi o conseguenti ad operazioni societarie o a trasferimenti di rami aziendali, o di gruppi di rapporti giuridici, che coinvolgono una delle Parti.

#### **Art. 20 - Negoziazione del Protocollo**

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola del presente Protocollo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

All.: Allegato 1 - Offerta Servizi UniCredit - Offerta Servizi UniCredit RE Services

Roma, 15 ottobre 2025

Firma Partner  
.....  


UniCredit S.p.A.  
.....  
UniCredit RE Services  
.....  
  


**Offerta Servizi UniCredit****Supporto al percorso ESG**

Grazie ad un approccio personalizzato, capace di cogliere le peculiarità dei diversi gradi di consapevolezza delle aziende rispetto ai tre fattori centrali della sostenibilità (Environmental, Social and Governance), gli associati ANCE potranno accedere ad un'ampia offerta di soluzioni, per esempio, destinate a:

- supportare investimenti con positivo impatto ambientale
- accedere ad offerte dedicate di impact financing e social housing in caso di progetti che generano impatto sociale, misurabile e addizionale
- sostenere e stimolare il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità attraverso servizi aggiuntivi o partnership dedicate
- avere accesso a programmi informativi e formativi utili ad affrontare una transizione equa, verso la neutralità carbonica per un impatto positivo sul clima, perseguendo obiettivi di crescita e sviluppo sostenibili. In particolare, UniCredit offre, per esempio, alle imprese l'opportunità di seguire:
  - l'intero percorso **Road To Social Change** della Banking Academy per rafforzare le competenze sui temi connessi alla sostenibilità integrale. I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di conseguire l'Open Badge di Social Change Manager, una figura professionale, che grazie al percorso di Road to Social Change, è in grado di avviare e gestire processi sostenibili nelle organizzazioni in cui opera;
  - il programma **Skill for Transition**, l'iniziativa rivolta **ai dipendenti delle aziende** offre specifici percorsi di apprendimento per aumentare le competenze sui temi della sostenibilità e della decarbonizzazione del settore Real Estate.

**Banking Academy**

La Banking Academy è l'offerta strutturata di formazione e financial education che UniCredit in Italia propone, a titolo gratuito, a persone e imprese (clienti e non clienti) sui seguenti temi:

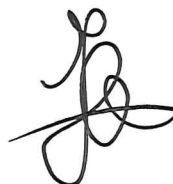
- ai privati su banking, finanza, risparmio, creazione di impresa, Sostenibilità Integrale;
- alle imprese su Sostenibilità Integrale, banca, finanza, export management.

Le lezioni sono proposte in diversi format (in streaming, in aula, su piattaforme digitali) per rispondere alle esigenze dei diversi destinatari e sono tenute da persone della Banca altamente qualificate e professionisti esterni esperti delle tematiche proposte.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e  
Direzione GeneralePiazza Gae Aulenti 3  
Torre A  
20154 Milano

Capitale Sociale 21.453.835.025,48€ interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1 n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.



### Offerta Servizi UniCredit RE Services

#### Supporto iniziative di Social Housing

Al fine di contribuire a mitigare l'emergenza abitativa e consentire alle famiglie più fragili l'accesso a soluzioni abitative sostenibili rispetto alle loro condizioni economiche, offriamo commissioni di intermediazione immobiliare agevolate nelle compravendite che presenteranno un vincolo di scopo dell'immobile a iniziative di Housing Sociale, come definito nei riferimenti normativi:

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2008;
- Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 - convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;
- DPCM 16 luglio 2009, decreto attuativo del c.d. "Piano Casa" del precedente punto; e
- Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (c.d. decreto Lupi);

Le provvigioni proposte sono pari a massimo 1% (+ IVA) sia per il venditore sia per l'acquirente (provvigione minima €4.000+IVA).

#### Intermediazione immobiliare a sostegno della riqualificazione energetica

A sostegno della transizione energetica del patrimonio immobiliare del Paese coerentemente con i principi della normativa Green Europea, sosteniamo la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Per i nuovi sviluppi immobiliari o l'acquisto di immobili finalizzato alla riqualificazione energetica proponiamo provvigioni di intermediazione immobiliare non superiori al 3% (+ IVA) per gli Associati ANCE.

La commissione del 3% si intende come complessiva ovvero inclusiva della commissione venditore e acquirente.

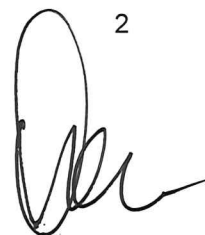
#### Consulenza e tecnologia per valorizzare nuove costruzioni

Offriamo strumenti di consulenza specializzata per accompagnare le imprese di costruzioni alla trasformazione digitale del cantiere e offrire un'esperienza unica all'acquirente, anche avvalendoci di società partner leader nel settore. Gestiamo cantieri e nuove costruzioni con professionalità specializzate e strumenti evoluti: sviluppo del business plan con l'analisi della domanda e l'offerta della zona gratuiti, e supporto nell'analisi per la riqualificazione urbana ed energetica.

Grazie alla partnership con TECMA, tech company specializzata nella Digital Transformation per il Real Estate, proponiamo l'accesso a prezzi agevolati alla piattaforma digitale che prevede software e design emozionali (on line ed off-line) che potranno essere utilizzati dalle operazioni immobiliari affiancate da UniCredit Real Estate Services.

#### Partner per la gestione tecnico- amministrativa

L'asset management è fondamentale per gestire il portafoglio immobiliare sviluppando le opportunità che il mercato offre. Grazie alla partnership Eagle&Wise, società specializzata nell'attività di consulenza, offriamo consulenza nell'Asset Management e nella Due Diligence a prezzi agevolati per gli associati ANCE: valutazione ed erogazione di servizi tecnici in ambito immobiliare. servizi immobiliari di analisi dei rischi, stima efficientamento energetico e supporto all'accesso a bonus statali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

  
2